



Giustizia Sportiva

Prot.n.1592 del 16/09/2020

## **DECISIONE N. 1/2020 IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto dai Sigg. ri:

**Avv. Eraldo LIBERATI – Presidente**  
**Avv. Giuseppe MATANO – componente relatore**  
**Avv. ANTONIO AMATO – componente**

all'esito dello scioglimento della riserva, disposta all'udienza del 07 settembre 2020, ha reso la seguente decisione.

### **Svolgimento del giudizio**

Con atto di deferimento a giudizio, del 18 maggio 2020, l'Ufficio del Procuratore Federale esercitava l'azione disciplinare nei confronti del tesserato sig. PATRIZIO DENISO, per la violazione dell'art. 19 dello Statuto Federale, l'art. 2, comma 1,2 e 3 del Regolamento di Giustizia (in combinato disposto con l'art. 8 del Regolamento di Giustizia), gli artt. 1,2 e 7 del Codice di comportamento sportivo e l'art. 13 bis dello Statuto del Coni per la seguente condotta *"...è inequivocabilmente emerso che il sig. Deniso abbia utilizzato espressioni gravemente offensive nei confronti del Presidente e del Segretario Generale – nelle loro rispettive funzioni in seno alla Federazione -, con l'uso di un mezzo che coinvolgeva soggetti diversi dalla persona offesa; ed è parimenti emerso come i partecipanti al predetto gruppo WhatsApp abbiano avuto perfetta percezione del tenore diffamatorio delle dichiarazioni del Sig. Deniso;"*

**ITTF • ETTU**

Il Presidente del Tribunale Federale, con formale provvedimento, regolarmente comunicato alle parti, fissava l'udienza di discussione per il 07 settembre 2020.

A tale udienza sono risultati presenti, in collegamento da remoto, il Sostituto Procuratore Federale Avv. Alessandro Benincampi; per l'incolpato, sempre da remoto, l'Avv. Fabiana Panza che confermava il mancato deposito di memoria difensiva dinanzi al Tribunale.

Il sig. Patrizio Deniso non è comparso.

Aperta la discussione, l'Avv. Fabiana Panza, per l'incolpato, ha eccepito in via preliminare l'improcedibilità dell'atto di deferimento, stante la mancata contestazione degli addebiti in quest'ultimo. Segnatamente, non sarebbero indicate la condotta dell'incolpato ed, altresì, la data di commissione del presunto illecito.

Per la Procura Federale l'Avv. Alessandro Benincampi in merito alle eccezioni proposte dal difensore del tesserato ha dedotto, tra l'altro, che non possono ritenersi fondate anzitutto in quanto non tassative e susseguentemente in quanto nell'atto di deferimento vengono richiamate puntualmente le disposizioni contestate (lettera l.) nonché le condotte rilevanti (lettere h, i e j) con determinazione della data in cui si era realizzata la condotta illecita che discende dalla puntuale indicazione degli atti connessi ovvero degli screenshot allegati all'atto di deferimento.

La discussione è proseguita sul merito della vicenda e al termine il Sostituto Procuratore Federale ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

la sanzione della sospensione da ogni attività per mesi sei.

L'Avv. Panza chiede l'accoglimento delle eccezioni in via preliminare e nel merito insiste per il proscioglimento del tesserato Patrizio DENISO o in subordine per la comminazione delle sanzioni della sola ammonizione o deplorazione.

In ulteriore subordine, chiede un supplemento d'indagine in relazione ad alcune note vocali riportate nella medesima chat Whatsapp.

### **Motivi della decisione**

Preliminarmente, sull'eccezione di improcedibilità, va evidenziato che il vigente Regolamento di Giustizia della FITeT all'art. 20 (Principi del processo sportivo), punto 6, recita *“6. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti della compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia.”*

Pertanto, questo collegio è vincolato al rispetto del carattere di informalità, previsto per tutti i procedimenti di giustizia.

Ciò comporta che il processo sportivo, nel cui ambito trovano adeguata applicazione le disposizioni dell'ordinamento federale e di quello generale sportivo, anche internazionale, non può essere contaminato, per così dire, mediante l'introduzione di regole procedurali e di diritto sostanziale proprie di altri sistemi di giustizia, atteso che diverse sono le posizioni giuridiche coinvolte e la rilevanza delle stesse, e parimenti diverse sono le finalità perseguite dall'ordinamento sportivo e da quello generale dello Stato.

Sotto tale profilo, la (ex) Corte di Giustizia Federale -CGF- (attualmente Corte Federale di Appello) ha più volte affermato *"la niente affatto obbligata permeabilità dell'ordinamento sportivo ad ogni e ciascuna disposizione dell'ordinamento generale astrattamente applicabile alla singola fattispecie. Ed infatti, l'ordinamento sportivo, da un canto, è estraneo alle previsioni normative generali che nascono con riguardo ad ambiti tipicamente ed esclusivamente statali (come il procedimento penale e le regole che per esso sono dettate per governare i rapporti con altri procedimenti svolgentisi in ambito generale, quali quelli civili, amministrativi, disciplinari ecc.); esso, d'altro canto, è libero di perseguire la propria pretesa punitiva nei confronti degli appartenenti che si sottraggano al rispetto dei precetti con autonomi mezzi di ricerca e valutazione della prova che non necessariamente debbono identificarsi con quelli propri dell'ordinamento statale, fatta ovviamente salva l'osservanza del diritto di difesa, costituzionalmente protetto"* (CU CGF SS. UU. n. 19 del 02/08/2012).

Per il caso di specie, questo Tribunale, non può assumere decisioni tenendo conto esclusivamente delle eccezioni procedurali sollevate dalla parte e, comunque, i rilievi dedotti dal difensore del Deniso per la prima volta in udienza contrastano apertamente con le memorie e note depositate, in atti, dinanzi alla Procura Federale. Infatti, l'incolpato si era già difeso riconoscendo che nello scambio di conversazioni su whatsapp aveva utilizzato *".....espressione decisamente poco felice del Deniso nella chat su whatsapp denominata <rimborso spese>"* e successivamente vi è anche il totale riconoscimento *"Orbene, in alcun modo si disconosce la paternità dell'espressione. Ciò che si disconosce, senza tema di smentita, è l'intenzionalità di offendere e/o ledere l'immagine del Presidente e del Segretario Generale della Fitet..."* (Cfr. memoria chiarimenti per Patrizio Deniso del 22.04.2020, pag. 3, in atti).

Per quanto attiene al merito della questione, dalle difese adottate dal Deniso sia dinanzi la Procura Federale che verbalmente dal difensore in udienza, non emerge alcun elemento che possa escludere l'intenzionalità nell'agire del già riportato tesserato nell'esprimere frasi come, ad esempio, *"figli di puttana; Allora rettifico.....Brutti figli di puttana....quelli lì; Di al segretario che Deniso ha detto di prenderlo nel culo."*, considerato che, con la cancellazione di uno dei messaggi oltraggiosi, con



l'invio delle scuse al Presidente Federale e le dimissioni da coach della Nazionale Tennistavolo si è mostrato cosciente della condotta indebita adottata nei confronti degli Organi Federali.

Le attenuanti invocate dal procuratore dell'incolpato, quali le circostanze di stress, di destabilizzazione a causa dell'emergenza sanitaria, il venir meno del supporto economico, non possono comunque giustificare un comportamento, così come anche riconosciuto dal Deniso, in special modo da un tesserato che dal 2013 riveste un incarico a livello nazionale che sempre e comunque richiede correttezza, lealtà e, non da ultimo, professionalità anche al di fuori della mera attività sportiva.

Pertanto, accertato che sono pienamente comprovati i fatti posti a fondamento dell'atto di deferimento a giudizio e sussistenti gli addebiti contestati all'incolpato, nonché l'applicazione della sanzione ex art. 11 comma 1, lettera f) del Regolamento di Giustizia, chiesta dal Sostituto Procuratore Federale;

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale definitivamente pronunciando dichiara all'unanimità:

di irrogare nei confronti del tesserato Sig. Denise Patrizio la sanzione della sospensione da ogni attività di cui all'art. 11, comma 1 lettera f), Regolamento di Giustizia FITeT per mesi sei (6).

Manda la Segreteria Organi di Giustizia per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, 7 – 16 settembre 2020

Il Presidente	Avv. Eraldo Liberati
Il componente	Avv. Antonio Amato
Il componente relatore	Avv. Giuseppe Matano